



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

nel procedimento n. 001/2022 R.G.

DECISIONE N. 2/2023

Il Tribunale Federale nel Collegio giudicante composto da:

- Avv. Simone Colla: Presidente
- Avv. Pietro Biggio: Componente
- Avv. Paolo Clarizia: Componente-Relatore

riunitosi in camera di consiglio nel procedimento distinto con il n. 001/2023 R.G. promosso a carico di

- 1) Bizzozero Nicolò (Tessera FIC n. 295427), nato a Varese il 10/11/2003, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Petra Marotta, con studio in Varese, Via Bagaini, n. 14 e indirizzo di posta elettronica certificata maria.marotta@varese.pecavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserato presso Canottieri Gavirate;
- 2) Colombo Ilaria (Tessera FIC n. 334620), nata a Varese il 28/09/2005, non costituitasi in giudizio, tesserata presso Canottieri Gavirate;
- 3) Demilani Nicolò (Tessera FIC 332483), nato a Turbigo il 30/8/2003, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Visconti, con studio in Varese, Via Morazzone n. 12 e indirizzo di posta elettronica certificata irene.visconti@varese.pecavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserato presso SC Varese;
- 4) Dorci Alice, (Tessera FIC n. 323496), nata a Trieste il 24/12/2002, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Volli, con studio in Trieste, Via San Nicolò n. 30 e indirizzo di posta elettronica certificata paolo.volli@pectriesteavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserata presso CUS Torino;
- 5) Iannicelli Gioconda (Tessera FIC n. 314026), nata a Salerno il 5/06/2003, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Iannicelli, con studio in Salerno, Via Carlo Alberto Alemagna, n. 2/C e indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuseppeiannicelli@pec.ordineforense.salerno.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserata presso CUS Torino;
- 6) Ilaria Macchi (Tessera FIC n. 363872), nata in Repubblica di Slovenia il 22/03/2001, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Volli, con studio in Trieste, Via San Nicolò n. 30 e

indirizzo di posta elettronica certificata paolo.volli@pectriesteavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserata presso CC Saturnia;

7) Pappalepore Simone (Tessera FIC n. 317348), nato a Casarano il 26/09/2003, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Valori e Fabrizia Ginnetti, con studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 106 e indirizzo di posta elettronica certificata guidovalori@ordineavvocatiroma.org e fabrizia.ginnetti@ordineavvocatiroma.org, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserato presso CUS Ferrara;

8) Secoli Sofia, (Tessera FIC n. 305309), nata a Trieste il 31/05/2001, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Volli, con studio in Trieste, Via San Nicolò n. 30 e indirizzo di posta elettronica certificata paolo.volli@pectriesteavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserata presso CC Saturnia;

9) Wiesenfeld Filippo (Tessera FIC n. 307072), nato a Trieste il 7/11/2002, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Volli, con studio in Trieste, Via San Nicolò n. 30 e indirizzo di posta elettronica certificata paolo.volli@pectriesteavvocati.it, presso il quale è stato eletto domicilio ai fini del presente procedimento, tesserato presso CC Saturnia;

INCOLPATI

“per aver violato tutti una pluralità di norme fondamentali ed inderogabili ed in particolare:

Art. 11, comma 5, dello Statuto FIC che recita: “Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive”;

Art. 2 del Codice di Comportamento del CONI che recita: “I tesserati, gli atleti e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinaria e civile convivenza sportiva”.

Con l’aggravante di aver commesso i fatti riportati quali atleti di interesse nazionale la cui moralità deve essere specchiata e che non può essere neppure scalfita da tali episodi”,

perché nel loro *status* di tesserati presso molteplici società affiliate e di atleti di interesse nazionale, si introducevano furtivamente nel deposito vestiario del centro sportivo di Piediluco e/o si impossessavano di alcuni kit di abbigliamento della nazionale;

UDITE

le conclusioni del Procuratore Federale, Avv. Salvatore Vivis, il quale ha confermato le contestazioni formalizzate con l’atto di deferimento, chiedendo l’applicazione a carico di tutti i deferiti della sanzione dell’ammonizione, ex art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale, e di quelle dei difensori dei deferiti i quali si sono riportati integralmente agli atti depositati in giudizio, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni *ivi* formulate,

FATTO

1. Con atto di deferimento assunto ai sensi dell'art. 58, comma 4, R.G.F. protocollato il 27.02.2023, il Procuratore Federale ha chiesto al Presidente del Tribunale la fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare a carico dei sig.ri Bizzozero Nicolò, Colombo Ilaria, Demilani Nicolò, Dorci Alice, Iannicelli Gioconda, Ilaria Macchi, Pappalepore Simone, Secoli Sofia e Wiesenfeld Filippo per la violazione delle norme in epigrafe, essendosi introdotti nel deposito vestiario del centro sportivo di Piediluco e/o impossessati di materiale di proprietà della Federazione.

2. L'indagine prendeva le mosse dalla trasmissione in data 18 ottobre 2022 ad opera del Segretario Generale della FIC della relazione del Direttore del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paraolimpica, [omissis], con la quale si rilevava che in data 18 agosto 2022 aveva rilevato un'apertura del pannello separatorio del deposito vestiario del centro sportivo e, successivamente, aveva raccolto l'ammissione di molteplici atleti di interesse nazionale presenti *in loco* per le gare preselettive di aver prelevato alcuni "kit" di abbigliamento. In particolare, nei giorni seguenti (tra il 19 e il 24 agosto 2022) i sig.ri Nicolò Bizzozero, Alice Dorci, Gioconda Iannicelli, Ilaria Macchi, Simone Pappalepore e Sofia Secoli inviavano e-mail a diversi rappresentanti della federazione al fine di scusarsi con "*profondo pentimento*" per aver prelevato tra il 17 e il 18 agosto 2022 materiali, non specificati, dal magazzino del centro sportivo di Piediluco, successivamente restituiti.

3. Dalle audizioni dei richiamati soggetti emergeva la responsabilità anche di altri tesserati. In particolare, il sig. Simone Pappalepore sosteneva che era entrato nel magazzino con lui, tra gli altri, anche il sig. Nicolò Demilani; anche Nicolò Bizzozero affermava che tra gli altri erano entrati nel magazzino anche i sig.ri Ilaria Colombo e Nicolò Demilani.

4. Conseguentemente, la Procura Federale procedeva all'audizione degli ulteriori atleti la cui partecipazione alle condotte contestate sarebbe emersa dagli interrogatori richiamati. Per quanto d'interesse la sig.ra Ilaria Colombo nella dichiarazione testimoniale scritta trasmessa all'ufficio inquirente (stante l'impossibilità di partecipare all'interrogatorio fissato) affermava che all'interno del magazzino sarebbe stato presente anche il sig. Nicolò Demilani, il quale avrebbe aperto diversi scatoloni con un taglierino, mentre questo ultimo, unico tra tutti i deferiti interrogati, negava qualsivoglia coinvolgimento, precisando di essere rimasto, dopo le competizioni, sempre fuori dal Centro Nazionale in compagnia della sua fidanzata sig.ra [omissis]. Inoltre, rilevava che a seguito della perquisizione degli zaini effettuata dall'allenatore [omissis] alla presenza del sig. [omissis], nessun materiale sottratto, né il taglierino erano rinvenuti.

5. La Procura ritenendo di non procedere al deferimento dei soggetti interessati inviava ai sensi dell'art. 61.4 del Regolamento di Giustizia Federale alla Procura Generale dello Sport il provvedimento di intendimento d'archiviazione.

6. Tuttavia la Procura Generale dello Sport con nota del 7 febbraio 2023 comunicava di non condividere l'intendimento della Procura Federale.

7. La Procura Federale, con provvedimento del 13 febbraio 2023 comunicava ai soggetti indicati in epigrafe l'intendimento di deferimento per la violazione degli artt. 11, comma 5, dello Statuto e 2 del Codice di comportamento sportivo, con l'aggravante di aver commesso i fatti riportati quali atleti di interesse nazionale, assegnando un termine di cinque giorni per la presentazione di memorie scritte.

8. I sig.ri Nicolò Bizzozero, Gioconda Iannicelli, Ilaria Macchi, Simone Pappalepore, Sofia Secoli e Filippo Wiesenfeld presentavano memorie scritte.

9. Tuttavia la Procura Federale confermava le proprie valutazioni e procedeva al deferimento dei sig.ri Nicolò Bizzozero, Ilaria Colombo, Nicolò Demilani, Alice Dorci, Gioconda Iannicelli, Ilaria Macchi, Simone Pappalepore, Sofia Secoli e Filippo Wiesenfeld.

10. Il Presidente del Tribunale, con Ordinanza di avvio del Procedimento del 10 marzo 2023, disponeva il rinvio a giudizio dei deferiti, nominava i componenti del Collegio, effettuava le comunicazioni previste dal Regolamento di Giustizia Federale e fissava l'udienza il 14 aprile 2023. Udiienza successivamente rinviata per ragioni organizzative all'8 maggio 2023.

11. Si costituivano in giudizio tutti i deferiti, ad eccezione della Sig.ra Ilaria Colombo. Le sig.re Alice Dorci, Ilaria Macchi e Sofia Secoli con un'unica memoria e il sig. Filippo Wiesenfeld, con un'altra memoria, entrambe a firma dell'avv. Paolo Volli, ammettevano di essere entrati, la sera del 17 agosto 2022, nel magazzino della federazione che sarebbe risultato aperto e di essersi impossessate di alcuni capi di vestiario con il marchio dello sponsor precedente. Tuttavia, concludevano per l'archiviazione del procedimento, o in via subordinata per l'emissione di un provvedimento di particolare tenuità e lievità, in considerazione del ravvedimento e pentimento dei "giovani" (che avevano immediatamente restituito il materiale sottratto e inviato una lettera di scuse), nonché dell'assenza di valore dei predetti *kit* di abbigliamento che non avrebbero più potuti essere utilizzati in ambito sportivo.

Il sig. Nicolò Demilani, costituitosi con l'avv. Irene A. Visconti, contestava la ricostruzione fattuale della Procura Federale, poiché lo stesso al termine delle gare selettive non sarebbe mai entrato nel centro federale, in quanto, anziché partecipare alla riunione valutativa, sarebbe rimasto nel parcheggio antistante con la fidanzata, sig.ra [omissis]. A conferma di tale ricostruzione le difese depositavano dichiarazioni dei compagni e della sig.ra [omissis]. Del resto a seguito della perquisizione del suo zaino da parte dell'allenatore [omissis], alla presenza del sig. [omissis], allenatore della Canottieri Gavirate, e del sig. [omissis], capo allenatore del settore Under23, nessun capo sottratto o taglierino è stato rinvenuto. Conseguentemente, concludeva per l'assoluzione dalle contestazioni disciplinari.

La Sig.ra Gioconda Iannicelli, assistita dall'avv. Giuseppe Iannicelli, eccepiva, da un lato, la decadenza dell'azione disciplinare ed estinzione del procedimento, in quanto a seguito della mancata condivisione da parte della Procura Generale dello Sport dell'intendimento di archiviazione della Procura Federale, il procedimento avrebbe dovuto essere avvocato. Da un altro lato, l'inconfigurabilità in astratto di qualsivoglia illecito disciplinare e, comunque, la tenuità dei fatti accertati, attesa la condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, nonché la qualità di studenti e atleti degli indagati, soprattutto perché la deferita si sarebbe limitata ad entrare in una stanza aperta senza sottrarre alcunché. Conseguentemente, le difese

concludevano per la decadenza della azione disciplinare e/o la estinzione del procedimento, ovvero in subordine per la archiviazione o, comunque, l'assoluzione.

Il Sig. Simone Pappalepore, difeso dagli avv.ti Guido Valori e Fabrizia Ginnetti, eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di deferimento per assenza di una norma incriminatrice ricollegabile alla condotta contestata e l'inidoneità delle contestate azioni a provocare l'evento dannoso, in ragione dello scarso valore dei beni sottratti o delle altre attività compiute. Per quanto concerne poi la ricostruzione dei fatti le difese del deferito sostengono che lo stesso sarebbe entrato nello stanzino, già aperto, ma non avrebbe sottratto alcun materiale. Infatti, soltanto fuori dal centro federale, un soggetto non meglio identificato, avrebbe consegnato uno zainetto Kappa, contenente del materiale tecnico di abbigliamento al sig. Simone Pappalepore, "che ingenuamente prendeva". Le difese insistevano altresì per l'assenza di qualsivoglia aggravante tra quelle tipizzate dal Regolamento di Giustizia Federale e per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del predetto Codice, concludendo, dunque, per il proscioglimento.

Il sig. Nicolò Bizzozero, assistito dall'avv. Maria Petra Marotta, deduceva la lieve tenuità del fatto e l'estinzione per intervenuta riparazione del danno.

12. Il 15 marzo 2023, l'avv. Maria Petra Marotta depositava nell'interesse del proprio assistito istanza di applicazione consensuale ex art. 43 del Regolamento di Giustizia Federale FIC della sanzione dell'ammonizione ex art. 5, comma 1, lett. a) del predetto regolamento.

13. All'udienza dell'8 maggio 2023 partecipavano il Procuratore Federale, l'avv. Salvatore Vivis, gli avv.ti Irene Visconti e Guido Valori, nonché il deferito sig. Nicolò Demilani, i quali insistevano e concludevano come da verbale.

DIRITTO

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

I. Preliminarmente, si rileva che l'applicazione congiunta delle sanzioni proposta dalle difese del sig. Nicolò Bizzozero è improcedibile dal momento che il Procuratore Federale non ha manifestato la propria adesione, né è stato depositato alcun accordo concluso tra le parti.

II. Destituite di fondamento sono le molteplici eccezioni sollevate dai deferiti.

II.1. Innanzitutto, non rientra tra le ipotesi di decadenza o estinzione del procedimento la mancata avocazione delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport. Infatti,

nessuna previsione stabilisce che la mancata adesione di quest'ultima all'intendimento della Procura Federale di archiviazione delle indagini determini l'obbligo di avocazione, pena la decadenza o l'estinzione. L'avocazione da parte della Procura Generale dello Sport rappresenta una mera facoltà.

Non solo. L'art. 51, comma 7, del Codice di Giustizia sportiva del CONI, infatti, prevede espressamente che la Procura Generale dello Sport prima di avocare un procedimento conceda un termine al Procuratore Federale per adottare *"specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato"*. È lo stesso Codice, pertanto, a prevedere che la mancata condivisione della Procura Generale dello Sport non determina un esaurimento dei poteri e dei doveri d'indagine della Procura Federale.

II.2. È stata altresì dedotta la nullità dell'atto di deferimento per assenza di una norma incriminatrice ricollegabile alla condotta contestata.

A sollievo di tali tesi si assume che per giungere all'affermazione di un illecito disciplinare occorre individuare, sulla base del principio di legalità, una prescrizione che descriva, ancorché in via astratta, il comportamento ritenuto sanzionabile.

Giova al riguardo di tale argomentazione considerare che nell'ambito della giustizia sportiva non sono applicabili le previsioni che connotano violazioni e sanzioni mutate dall'ordinamento penale.

La giustizia sportiva, secondo i principi enunciati dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e dalle omologhe norme contenute nello Statuto della F.I.C. e nel Regolamento di Giustizia Federale, impone che gli obbligati al rispetto delle specifiche previsioni, e quindi destinatari dell'ordinamento disciplinare, debbano osservare in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva i principi oltre che di legalità, anche di lealtà, correttezza e probità.

Tale previsione di carattere generale si sostanzia in una indicazione comportamentale alla quale si debbono strettamente attenere tutti i soggetti menzionati all'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale, tra i quali sono all'evidenza da inquadrarsi gli odierni incolpati, che pertanto soggiacciono all'osservanza di tali principi.

In virtù dell'anzidetta argomentazione non pare colga nel segno l'affermazione difensiva volta a contestare l'insussistenza di una previsione incriminatrice nella contestata violazione di cui all'art. 11, comma 5, dello Statuto FIC, ed all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, riprodotte altresì all'art. 3 n. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale.

L'aver sottratto da un magazzino di deposito attrezzature sportive appartenenti alla Federazione, ovvero anche avere solamente ricevuto dagli autori di tale sottrazione le medesime merci, ed ancora essersi introdotti nei locali di conservazione di detti indumenti in occasione delle prove selettive per la partecipazione ai Campionati Europei, costituisce all'evidenza la violazione di quei principi che sono esposti nelle evocate norme.

Tali principi rappresentano la fattispecie astratta, ovvero la prescrizione, il comando, il divieto, al quale i tesserati devono uniformarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, come senza dubbio deve qualificarsi la presenza degli incolpati nelle

strutture della Federazione, alle quali erano ammessi proprio per lo svolgimento di prove sportive.

II.3. Né miglior sorte può assegnarsi all'ulteriori eccezione con la quale si afferma, a discolpa, l'inidoneità delle contestate azioni a provocare l'evento dannoso, in ragione dello scarso valore dei beni sottratti, ovvero della mancata presentazione di una denuncia.

Invero il richiamo a supporto di tale argomentazione di norme mutuata dall'ordinamento penale è assolutamente mal posto, in ragione del fatto che la disciplina che informa la giustizia sportiva in alcun modo è riferita a tale ordinamento, la quale al contrario evoca, laddove manchino specifici riferimenti nella normativa speciale, le norme generali del processo civile (v. Principi di Giustizia Sportiva, approvata con deliberazione n. 1616 in data 26.10.2018 del Consiglio Nazionale CONI).

In ogni caso la circostanza che i capi di abbigliamento sottratti, o comunque ricevuti, fossero oramai in disuso in quanto marchiati con logo di sponsor non più attuale, affermata anche in sede di interrogatorio da parte degli incolpati, non modifica in alcun modo la commissione di fatti ed atti contrari agli enunciati principi di legalità, lealtà e correttezza.

Né a tale invocata scriminante può giovare quanto affermato da Nunzio Sorrentino, responsabile del Centro Federale di preparazione olimpica, udito anch'egli dal P.F. su piattaforma a distanza il 2 dicembre 2022, il quale, pur non essendo presente in sede al momento dei fatti, al rientro ha tuttavia accertato l'effrazione di una pannellatura posta a chiusura del magazzino-deposito in argomento, e la correlata mancanza di materiale, aggiungendo *"che i beni asportati erano forniture vecchie a valore zero per la Federazione"*.

Infatti, tale precisazione circa la non ricorrenza di un danno economico dipendente dalla sottrazione oggetto del giudizio non priva del carattere di illiceità comportamentale le azioni poste in essere dagli incolpati.

È ben vero che nell'ordinamento penale evocato dalle difese al fine di sollecitare il proscioglimento dei tesserati, perché ricorra il reato di furto ovvero di ricettazione, è necessario che il fatto concreto sia idoneo a ledere l'interesse a tutela del quale è posta la norma incriminatrice, e dunque che sussista un'offesa patrimoniale; peraltro, per quanto prima esposto, nella concreta fattispecie si versa in ipotesi di comportamenti contrari non solo alla legalità, ma anche a lealtà, correttezza e probità, certamente violati dai fatti contestati agli incolpati.

III. Nel merito, le condotte contestate ai diversi deferiti possono essere distinte tra coloro che hanno ammesso di aver ricevuto il materiale da altri atleti, senza aver alcuna responsabilità nell'atto di sottrazione –tra i quali si annoverano la sig.ra Alice Dorci (anche se nella memoria le difese non differenziano la sua condotta da quella degli altri atleti) e il sig. Simone Pappalepore– quelli che hanno dichiarato di essersi soltanto introdotti nel magazzino senza sottrarre alcun capo –tra i quali si annoverano le sig.re Ilaria Colombo e Gioconda Iannicelli– e coloro che hanno confessato di essersi introdotti nello stanzino e di aver trafugato il materiale, tra i quali si annoverano Nicolò Bizzozero, Ilaria Macchi, Sofia Secoli e Filippo Wiesenfeld.

Alla luce delle ammissioni è accertata la piena sussistenza delle violazioni contestate agli incolpati. Distinta è soltanto la posizione del sig. Nicolò Demilani il quale ha sempre negato qualsivoglia partecipazione ai fatti contestati.

Del resto, la responsabilità dei deferiti emerge in modo determinante anche dagli espressi riconoscimenti resi dai medesimi tesserati circa i fatti loro attribuiti, confermati dalle deposizioni di [omissis] e di [omissis], come di seguito verranno più attentamente vagliate.

Tali circostanze risultano altresì asseverate dalle reciproche chiamate in correità dei protagonisti, i quali, invero, hanno tentato di attenuarne le conseguenze mediante la restituzione degli oggetti e degli abbigliamento sottratti, e con dichiarazioni di scuse dirette al Presidente Federale.

Ciò premesso, anche se per alcuni aspetti sono diversificate le posizioni dei singoli deferiti, ciò non conduce a differenti conseguenze sul piano disciplinare e sanzionatorio, poiché anche coloro che non sono entrati nel magazzino, ovvero non hanno sottratto direttamente il materiale, è indubbio che hanno comunque posto in essere un atto illecito, essendosi furtivamente introdotti nel deposito vestiario del centro sportivo di Piediluco, ovvero avendo ricevuto cose provenienti da un furto, e di certo avendo la consapevolezza, per le modalità dell'occorso, che quanto consegnato non poteva di certo derivare da fatto lecito, ovvero da un gesto di donazione da parte delle colleghe con le quali stava effettuando la selezione.

Né può assumere rilievo, alla stregua della deposizione di [omissis], Tecnico della [omissis], resa alla Procura Federale con comunicazione del 23 gennaio 2023, l'ulteriore circostanza evocata a discolta dai Deferiti di avere restituito quanto prelevato dal deposito federale, ovvero di aver indirizzato al Presidente Federale le scuse per il compiuto gesto.

Appare infatti di tutta evidenza che tali manifestazioni di resipiscenza siano state poste in essere dai tesserati in argomento dopo che il predetto tecnico, ricevuta una telefonata con la quale veniva informato dell'episodio, ha iniziato *"a chiamare i ragazzi ad uno ad uno, faccio controllare nelle borse dai miei collaboratori"*, ed appresa la notizia della commissione del furto *"ho cominciato ad informare alcuni miei colleghi ed è subito scattato un tam tam tra allenatori che ha portato al ritrovamento di gran parte della refurtiva"*.

Pertanto, la restituzione dei beni e le correlate comunicazioni di scuse appaiono conseguenza di un'attività di accertamento e di convincimento posto in essere dagli allenatori degli atleti partecipanti alle prove selettive, piuttosto che nascenti da uno spontaneo ripensamento da parte degli autori dei fatti.

Le anzidette circostanze relative all'assenza od alla particolare tenuità dell'offesa patrimoniale delle contestate sottrazioni dei beni, così come la restituzione degli stessi alla Federazione, unitamente alle missive di scusa per i comportamenti contrari alle norme della giustizia sportiva, se non volgono ad escludere la violazione delle norme contestate, possono tuttavia giovare ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 del R.G.F.

IV. Per quanto concerne la posizione del Sig. Nicolò Demilani appare ampiamente provata la sua partecipazione alle condotte contestate, alla luce di quanto autonomamente affermato

in sede di separata e circostanziata audizione dai sig. Ilaria Colombo, Nicolò Bizzozero e Simone Pappalepore.

Né possono assumere rilievo scriminante le dichiarazioni rese dalla fidanzata e dai compagni del deferito in ordine alla sua presenza all'esterno del centro federale dal momento che la sig.ra [omissis] è partita prima del ritorno degli altri atleti, ben potendo il sig. Nicolò Demilani essere entrato nel magazzino nel predetto intervallo di tempo. Parimenti irrilevante è la circostanza che nessun capo sottratto o taglierino è stato rinvenuto nello zaino di questo ultimo, dal momento che ci sarebbe stato tutto il tempo per occultare il materiale e che comunque assume rilievo anche la mera effrazione del deposito.

V. La sanzione dell'ammonizione proposta dalla Procura Federale non appare proporzionata alla luce della contrarietà ai fondamentali principi di correttezza e lealtà sportiva della condotta di accedere furtivamente all'interno di un deposito nel centro federale e di appropriarsi di materiale federale, nonché della particolare natura di atleti di interesse nazionale ai quali è richiesto uno *standard* di proibita e correttezza ancor più elevato.

Nel caso di specie ricorre, senz'altro, la circostanza attenuante di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) in quanto, prima del giudizio, è stato riparato interamente il danno.

Conseguentemente in relazione alle contestazioni contestate ai deferiti appare congrua l'applicazione della sanzione della deplorazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, accoglie il deferimento ed irroga la sanzione della deplorazione ai signori:

1. Bizzozero Nicolò (Tessera FIC n. 295427);
2. Colombo Ilaria (Tessera FIC n. 334620);
3. Demilani Nicolò (Tessera FIC 332483);
4. Dorci Alice, (Tessera FIC n. 323496);
5. Iannicelli Gioconda (Tessera FIC n. 314026);
6. Ilaria Macchi (Tessera FIC n. 363872);
7. Pappalepore Simone (Tessera FIC n. 317348);
8. Secoli Sofia, (Tessera FIC n. 305309);
9. Wiesenfeld Filippo (Tessera FIC n. 307072).

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione:

- a tutti i predetti Tesserati all'indirizzo p.e.c. dei rispettivi Difensori, nonché alla Sig.ra Colombo Ilaria all'indirizzo p.e.c. della Società presso la quale è tesserata;

- Alla Procura Federale FIC, al suo indirizzo p.e.c.

DISPONE

che a cura della medesima Segreteria degli Organi di Giustizia la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito federale omettendo ogni riferimento alle persone non destinatarie del presente provvedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del il 26 maggio 2023, tenuta in modalità di videoconferenza.

Avv. Simone Colla Presidente *[f.to]*

Avv. Pietro Biggio Vice Presidente -Componente *[f.to]*

Avv. Paolo Clarizia Componente – Relatore *[f.to]*

Per pubblicazione 29/05/2023